



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Servizio 7 - Autorizzazioni

Protocollo n. 13762Palermo, 29 MAR 2016

Risposta a _____

del _____

OGGETTO: Società 4R Ecologia e costruzioni s.r.l. (P.IVA: 01048130882) - Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, frantumazione di materiali lapidei, confezionamento conglomerati cementizi, misti cementati e calcestruzzi sito in Chiaramonte Gulfi (RG). **Notifica Decreto A.I.A. n. 275 del 29/03/2016**

Racc. A/R

e p.c

4R Ecologia e Costruzioni s.r.l.
c.da Gulfi 5/C
97012 CHIARAMONTE GULFI (RG)

A.R.T.A
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio 1 VAS-VIA
Via Ugo La Malfa, 169
90100 - PALERMO

Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio 2 - Tutela dall'Inquinamento Atmosferico
Via Ugo La Malfa, 169
90100 - PALERMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
V.le Del Fante, 10
97100 - RAGUSA (RG)

Comune di Chiaramonte Gulfi
Corso Umberto I 65
97012 - CHIARAMONTE GULFI

Arpa Struttura Territoriale
V.le Sicilia, 7
97100 - RAGUSA

Arpa Sicilia
Via San Lorenzo, 312 G
90146 - PALERMO

Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Via Archimede, 17
97100 - RAGUSA

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa
Via Mario Rapisardi, 124
97100 - RAGUSA

G.U.R.S.
Via Caltanissetta, 2 - 90100
90100 - PALERMO

Servizio 5 Osservatorio D.R.A.R.
SEDE

Ufficio Documentazione Autorizzazioni
SEDE

Si notifica il D.D.S. n 275 del 29/03/2016 di Autorizzazione Integrata Ambientale, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 e seguenti del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società 4R Ecologia e Costruzioni s.r.l. (gestore IPPC).

Agli Uffici che leggono per conoscenza si comunica che il D.D.S. n 275 del 29/03/2016 è stato pubblicato per intero sul sito WEB di questo Dipartimento – Servizio 7 – Autorizzazioni.

Alla GURS si trasmette estratto del predetto Decreto affinché proceda alla sua pubblicazione.

Il Dirigente U.O.3

(Dott. Marcello Vento)





REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Oggetto: Società 4R Ecologia e costruzioni s.r.l. (P.IVA: 01048130882) - Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, frantumazione di materiali lapidei, confezionamento conglomerati cementizi, misti cementati e calcestruzzi sito in Chiaramonte Gulfi (RG).

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*, la quale ha istituito il *"Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti"*;
- Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6265 del 30 settembre 2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Ing. Domenico Armenio;
- Visto il DDG 1104/DAR del 22/07/2015, con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Dott. Antonio Patella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 - Autorizzazioni;
- Vista la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"* e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Protocollo attuativo del 04/04/2013 stipulato tra il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed il Dipartimento regionale dell'Ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicistica previste dall'art. 10, 24 e 29 ter e seguenti del D.Lgs 152/06 e smi;
- Visto il DDG 232 del 28/05/2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 ter e seguenti del Dlgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/06 e s.m.i.;
- Visto il *"Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia"*, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il *"Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani"* approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione

- ambientale d'incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" del 11 luglio 2012;
- Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Direttiva 96/61/CE del 24/09/96 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Viste le norme tecniche di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*) e succ. mm.ii. ed al D.M. n. 161 del 12/6/2002 (*individuazione dei rifiuti pericolosi che possono essere sottoposti alle procedure semplificate*);
- Vista l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- Visto il Decreto MATTM 29/01/07 "emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione della migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro, prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- Visto il D. Lgs. n. 81/08 - "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Visto il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.";
- Visto l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- Vista la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi", atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Vista la l.r. 15 maggio 2015 n. 20 art. 91, comma 3 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art. 33 D.lgs n. 152/06;
- Viste le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt 27 e 28 del Dlgs 22/97 e successivamente ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/06, alla Società 4R Ecologia & Costruzioni S.r.l. con: Ordinanza Commissariale n. 1171 del 20/10/2003; D.D.S. n. 184/SRB del 17/10/2008; D.D.G. n. 1005 del 14/10/2010; D.D.S n 2158 del 12/11/2012 e DDS n. 1831 del 22/10/2013, quest'ultime nelle more del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Vista la nota assunta al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al n. 72120 del 09/11/2004 con la quale la Società 4R Ecologia & Costruzioni S.r.l. ha presentato istanza di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi Dlgs n. 372/99 e ss.mm.ii. per l'esercizio di un impianto messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, frantumazione di materiali lapidei, confezionamento conglomerati cementizi, misti cementati e calcestruzzi sito in Chiaramonte Gulfi (RG);

- Visto la nota n. 39430 del 19/09/2013 con la quale il Servizio VAS VIA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha trasmesso il fascicolo amministrativo della Società 4R Ecologia & Costruzioni S.r.l;
- Visto il progetto presentato dalla Società 4R Ecologia & Costruzioni S.r.l., oggetto della verifica di assoggettabilità da parte del servizio VAS VIA del Dipartimento Regionale Ambiente, costituito dai seguenti elaborati:
- R1 Relazione Generale
 - R2 Relazione idraulica e idrogeologica
 - R3 Relazione geologica
 - Tav. 1: Carta Geolitologica e Carta Idrogeomorfologia
 - Tav. 2: Carta Litotecnica – Carta Pericolosità Sismica - Carta Pericolosità Geologica
 - R3.1 Report indagini geofisiche
 - R4 Relazione geotecnica
 - R4.1 Relazione geologico-tecnica
 - R5 Elenco prezzi unitari, analisi prezzi
 - R6 Computo metrico estimativo e quadro economico
 - R7 Studio di impatto ambientale
 - R7.1 Stralcio CTR IGM Ortofoto
 - R7.2 Carta dei vincoli
 - R7.3 Tavole tematiche geologiche
 - R7.4 Carta uso suolo e degli habitat
 - R7.5 Planimetria generale dell'impianto
 - R7.6 Carta delle simulazioni acustiche;
 - EG1 Inquadramento territoriale
 - EG2 Tavola dei vincoli e della viabilità
 - EG3 Planimetria dello stato di fatto
 - EG4 Profili stato di fatto
 - EG5 Rilievo fotografico
 - EG6.1 Planimetria generale dell'impianto
 - EG6.2 Sovrapposizione impianto su catastale
 - EG7 Sezioni di progetto
 - EG8.1 Particolari vasche di stoccaggio
 - EG8.2 Recinzioni e cancelli
 - EG8.3 Sistema impianto lavaggio ruote
 - EG8.4 Impianto di trattamento acque di prima pioggia
 - EG9.1 Sistema di regimentazione acque bianche grigie e approvvigionamento idrico
 - EG9.2 Planimetria viabilità interna
 - EG9.3 Impianto di distribuzione irrigatori per abbattimento polveri;
- Considerate in sintesi, le caratteristiche dell'impianto denominato "messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, frantumazione di materiali lapidei, confezionamento conglomerati cementizi, misti cementati e calcestruzzi sito in Chiaramonte Gulfi (RG)".
- operazioni: R13, R5 Allegato C alla parte IV del Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii. – categoria IPPC 5.1 e 5.3
 - ubicazione: C.da Gulfi 5/C, territorio di Chiaramonte Gulfi
 - dati catastali: foglio 76 territorio di Chiaramonte Gulfi, p.lle 336, 392, 393;
 - capacità dell'impianto: 31.500 t/anno di capacità di trattamento di rifiuti pericolosi e 60.000 t/anno di capacità di trattamento di rifiuti non pericolosi;
 - estensione superficie impianto : 14.500 mq;
- Visto il provvedimento prot. n 454989 del 09/10/2014, con il quale il Serv 1 VAS VIA ha disposto l'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale dall'art. 23 ex art 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- Preso atto che la Società 4R Ecologia & Costruzioni S.r.l. nell'ambito della procedura per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ha ottemperato alle misure di pubblicità previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., consistenti in un avviso sintetico pubblicato sulla GURS del 24/08/2012:
- Visti i verbali delle Conferenze dei Servizi svoltesi in data 24/11/2014, 05/03/2015 e 30/06/2015 ed i pareri rilasciati dai quali emerge che:
- il Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa con nota prot. n. 4873 del 14/08/2012 ha autorizzato e approvato il progetto prescrivendo delle condizioni;
 - l'ASP (RG) S.I.A.V. con nota prot. n. 1323/LAV, ha espresso parere favorevole;
 - il Comune di Chiaramonte Gulfi con nota prot. n. 8396 del 11/05/2012 ha rilasciato certificazione di compatibilità urbanistica e con Determina n. 100 del 28/10/2004 ha autorizzato lo scarico dei reflui con prescrizioni;
 - la SRR Ato 7 Ragusa con nota prot. n. 86 del 05/03/2015 ha trasmesso il parere favorevole dell'ATO Ragusa Ambiente;
 - l'ASP (RG) S.Pre.S.A.L. con nota prot. N 402/15/SPreSAL, ha espresso parere favorevole;
 - il Servizio 2 Tutela dall'Inquinamento Atmosferico del DRA con nota prot. n. 4226 del 16/09/2015 ha espresso parere favorevole per l'emissione in atmosfera con prescrizioni;
 - Il servizio 4 del Dipartimento dell'Urbanistica con nota prot. N2888 del 09/02/2015 il parere favorevole n. 2 del 29/01/2015;
 - il Genio Civile di Ragusa in occasione della CdS del 24/11/2014 ha espresso parere favorevole e successivamente confermata con nota prot. n. 26475 del 16/02/2015;
 - il Servizio Ispettorato Forestale di Ragusa, con nota prot. n. 5457 del 15/01/2013, ha dato Nulla Osta all'esecuzione dei lavori con prescrizioni;
 - la Provincia Regionale di Ragusa - Libero Consorzio Comunale - settore X, con nota prot. n. 24438 del 30/06/2015, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
 - ARPA - Struttura Territoriale di Ragusa, con nota prot. n. 39547 del 30/06/2015, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni;
- Visti il certificato di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune di Chiaramonte Gulfi del 26/09/2011 relativo alle P.lla 336 392 393 del F° 76;
- Visti i titoli di possesso: 1) decreto di trasferimento del Tribunale di Ragusa del 09/09/2008 relativo alla p.lla 336 del foglio di mappa 76, 2) verbale di liquidazione repertorio n. 25326 del 14/02/2012 relativo alla p.lla 393 ed 3) verbale di liquidazione repertorio n. 24274 del 30/07/2009 relativo alla p.lla 392;
- Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- Visto il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00, le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

- Visto** il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012, che hanno abrogato il D.P.R. 252/98;
- Considerato** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- Vista** l'iscrizione nella sezione "Amministrazione Trasparente - White List della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa prot. 2014/24665/I.E.1/Area 1 del 15/01/2015, rilasciata alla Società 4R Ecologia e Costruzioni Srl;
- Vista** la nota prot. n. 5507 del 05/01/2016, con la quale l'Ufficio trasmette al Gestore IPPC copia dello schema del presente Decreto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche" dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008;
- Visto** la nota del 25/02/2016 con la quale il Gestore IPPC, dopo avere preso visione dello schema di Decreto ricevuto con la nota n. 5507 del 05/02/2016, propone delle modifiche allo stesso;
- Vista** la ricevuta di pagamento oneri istruttori di € 2.500 effettuata in data 27/10/2015 e la ricevuta dell'integrazione dei suddetti oneri per l'importo di € 9.300 effettuata in data 23/11/2015;
- Vista** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di € 180,76 effettuata il 09/10/2012;
- Ritenuto** che, sulla base degli esiti della conferenza e dei pareri favorevoli espressi dalla maggioranza degli Enti/Uffici coinvolti nella procedura, valida anche ai sensi del comma 4 dell'art. 18 della L.R. 9 del 08/04/2010 e che la documentazione tecnica ed il progetto definitivo presentati comprensivi di tutte le prescrizioni scaturite nella Conferenza sono coerenti con le disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
- Ritenuto** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

D E C R E T A

Art. 1

Si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della parte II titolo III-Bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla Società 4R Ecologia e Costruzioni s.r.l. (gestore IPPC) con sede legale in C/da Gulfi 5/C Chiaramonte Gulfi (RG), per il progetto denominato - impianto messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, frantumazione di materiali lapidei, confezionamento conglomerati cementizi, misti cementati e calcestruzzi sito in Chiaramonte Gulfi (RG).

Attività IPPC in allegato VIII alla parte seconda, punti 5.1 e 5.3 al D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il riesame con valenza di rinnovo della presente Autorizzazione è disposto entro 10 anni dalla data del presente provvedimento. A tal fine entro sei mesi prima della scadenza il gestore dovrà presentare apposita istanza.

Sono fatti salvi i casi di cui all'art 29 decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per i quali, a giudizio dell'Autorità Competente o di una Amministrazione competente, sarà necessario il riesame del provvedimento prima della scadenza del termine sopra indicato.

Art. 2

La presente autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (titolo I della parte V del Dlgs. n. 152/06);
- Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte III del del Dlgs. n. 152/06);
- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del Dlgs. n. 152/06).

Le autorizzazioni precedenti, richiamate nelle premesse (Ordinanza Commissariale n. 1171 del 20/10/2003; D.D.S. n. 184/SRB del 17/10/2008; D.D.G. n. 1005 del 14/10/2010; D.D.S n 2158 del 12/11/2012 e DDS n. 1831 del 22/10/2013) restano valide fino alla data dalla messa in esercizio dell'impianto in conformità alle prescrizioni attuative della presente autorizzazione e, comunque, non oltre mesi otto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale costituisce:

Approvazione del progetto denominato - impianto messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, frantumazione di materiali lapidei, confezionamento conglomerati cementizi, misti cementati e calcestruzzi sito in Chiamonte Guffi (RG) – con le prescrizioni e modifiche di cui ai successivi art. 4 e 5, identificato all'interno del foglio 76, p.lle 336, 392, 393. il progetto prevede le seguenti opere di ampliamento e ammodernamento

1. Dismissione dell'attuale impianto di frantumazione consistente nello smontaggio e smaltimento del gabbietto metallico e del nastro trasportatore, con demolizione del fabbricato in muratura di blocchi di calcare.
2. Riorganizzazione delle baie interne per lo stoccaggio dei rifiuti che conferiranno in azienda mediante la realizzazione di due nuovi terrazzamenti ognuno dei quali conterrà esclusivamente o rifiuti pericolosi o non pericolosi al fine di evitare possibili errori degli operatori; le nuove baie verranno realizzate mediante muri in c.a. prefabbricati in cima ai quali verranno inserite delle guide su cui avranno la possibilità di scorrere, in automatico, dei teloni in PVC, che consentiranno di coprire tutte le baie.
3. Realizzazione, a monte dei due terrazzamenti, di due piste lungo le quali un moderno impianto di frantumazione semovente potrà, una volta frantumato il materiale direttamente scaricarlo sulle baie sottostanti.
4. Realizzazione, a monte dell'impianto, di una nuova area per lo stoccaggio delle materie prime seconde.
5. Riorganizzazione della viabilità interna, delle pendenze dei piazzali, del sistema di convogliamento delle acque di prima pioggia e dell'impianto di lavaggio delle ruote.
6. Completamento della fascia arborata a confine con le recinzioni presenti.

Autorizzazione alla gestione dell'impianto per le operazioni di recupero R5 ed R13 Allegato C alla parte IV del Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii, per una capacità di trattamento massima pari a 31.500 t/anno di rifiuti pericolosi e di 60.000 t/anno di rifiuti non pericolosi di cui alle categorie IPPC 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla parte seconda del Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii

Art. 4

Le prescrizioni dettate dai seguenti provvedimenti sono fatte salve anche se non pedissequamente riportate nel successivo art. 5:

- Disposizione di esclusione del progetto dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale con prescrizioni del Servizio 1 VAS VIA di ARTA, prot. n 45 989 del 09/10/2014, che costituisce parte integrante del presente Decreto,
- Parere di competenza relativo alle emissioni in atmosfera, nota prot. n. 42261 del 16/09/2015, che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Art 5

La presente autorizzazione integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle condizioni di legge, norme tecniche e condizioni dettate dagli Enti/Uffici partecipanti alle Conferenze dei Servizi, in premessa citati di cui alla seguenti prescrizioni:

1. Dovrà essere realizzata una fascia di verde di medio e alto fusto appartenente alla vegetazione autoctona o storicizzata dell'ambiente in loco, della profondità di almeno mt. 10 poste a doppio filare o sfalsate;
2. Dovrà essere ridotta al minimo l'impermeabilizzazione dei terreni nell'ambito delle aree destinate all'impianto;
3. Prima dell'inizio dei lavori il Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. dovrà essere avvertita per esercitare l'Alta Sorveglianza;
4. Il progetto approvato dovrà essere realizzato nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici presentati e approvati, e a quanto descritto nella relazione tecnica descrittiva ed in quella paesaggistica;
5. Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dal Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. e dovrà rispettare le condizioni superiori espresse per non incorrere nella sospensione e/o rimessa in pristino dei lavori ai sensi degli artt. 150-167 e delle sanzioni previste a carico dei trasgressori ai sensi dell'art 181 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/04, ex art. 163 del D.Lgs. 4901/99;
6. L'approvazione della Soprintendenza è data ai fini della tutela: paesaggistica ed è valida, ai sensi dell'art. 16 del regolamento 03/06/1940 n.1357, per un periodo di cinque anni trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposti a nuova approvazione. Resta fermo l'obbligo della osservanza e del rispetto di ogni ulteriore e più restrittiva norma del Reg. Edilizio, del P.R.G. e delle Leggi Urbanistiche Vigenti;
7. Dovranno essere attuati tutti i possibili accorgimenti idonei ad eliminare emissioni di sostanze odorigene la proliferazione di insetti, polveri o altre infestanti;
8. Si autorizza lo scarico dei reflui derivanti, dall'insediamento produttivo in c.da Gulfi 5C, dai servizi e docce in pubblica fognatura a condizione che essi siano conformi ai limiti di accettabilità previsti dal Regolamento dei Servizi di Fognatura e Depurazione e nel rispetto della L.R. 27/86 e del D.Lvo n. 152/99 ed alle seguenti prescrizioni e condizioni: lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti Autorità;
9. Nella presente autorizzazione non sono compresi eventuali scarichi derivanti dalla attività produttiva dell'opificio.
10. E' fatto obbligo di: a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa natura degli scarichi, b) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà della ditta, c) dare tempestiva comunicazione al Comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza, della data di inizio dell'attività lavorativa;
11. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle previsioni progettuali;
12. Non si dovrà modificare il naturale deflusso delle acque né durante l'esecuzione dei lavori né ad ultimazione degli stessi;
13. Il materiale di risulta che non verrà riutilizzato in loco, dovrà essere adeguatamente sistemato sui terreni circostanti e, in ogni caso, non è consentito abbandonare lo stesso così da determinare dissesti idrogeologici, oppure smaltito ai sensi della normativa vigente;
14. Dovranno essere realizzate opportune opere di raccolta e smaltimento delle acque piovane;
15. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato anche al Distaccamento Forestale di Chiaramonte Gulfi, pena inadempienza;
16. L'esecuzione dei lavori è subordinata all'acquisizione di eventuali altre autorizzazioni e/o pareri previsti dalle norme vigenti in special modo di quelle riguardanti la tutela delle zone a particolare valenza naturalistica e sottoposta a vigenza dell'art 10 della L.R. 16/96 e s.m.i.;
17. Resta a carico del Comune l'accertamento della distanza dai boschi e/o delle aree forestali e l'applicazione delle relative forme restrittive a tutela dei complessi vegetazionali;
18. Resta a carico della Soprintendenza parere in merito al Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle norme di tutela paesistico-ambientale;
19. Tutte le autorizzazioni dovranno essere tenute in cantiere ed esibite al personale incaricato dei controlli;

20. La recinzione dovrà essere rivestita con intonaco di tonalità tenue;
21. Dovranno essere acquisiti tutti gli altri pareri e/o nulla osta previsti per legge ed in modo particolare le necessarie autorizzazioni per l'Immissione delle acque di troppo pieno dello stabilimento nell'impluvio naturale presente ad est dell'area dello stabilimento;
22. La ditta dovrà porre in atto quanto esposto in tutti gli elaborati progettuali presentati relativamente sia al ciclo di trattamento dei rifiuti, sia a quanto previsto nel P.M.C.;
23. L'impianto deve essere realizzato nel rispetto della normativa di settore e con particolare riferimento alla parte quinta del D.lgs. 23 aprile 2006 n°152 e ss.mm.ii.;
24. La ditta dovrà attenersi alla Parte I (Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiale polverulenti) allegato V alla parte V del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
25. Durante l'attività di frantumazione dovrà essere messa in atto la "Migliore Tecnica Disponibile" per l'abbattimento delle polveri diffuse;
26. Non si devono creare cumuli o di materiale lavorato entro tre metri lineari dalla zona di recinzione. In ogni caso si deve garantire che la base del cumulo non tocchi limite perimetrale;
27. I camion adibiti al trasporto del materiale devono essere coperti con apposito telo;
28. Compatibilmente con l'orografia e con le caratteristiche agronomiche del sito, qualora non esistente, realizzare lungo il perimetro dell'area interessata alle attività dello stabilimento, una fascia di essenze arboree resistenti ed a vegetazione fitta;
29. Il piazzale e le arce di transito dei mezzi di approvvigionamento di sabbia e pietrisco della tramoggia dell'impianto di betonaggio, nonché il materiale stoccato, devono essere umidificati per mezzo di un impianto di innaffiamento stabile con ugelli umidificatori per mezzo di un impianto di innaffiamento stabile con ugelli regolati da un timer, ed al bisogno l'impianto deve essere avviato anche a manualmente;
30. La zona di movimentazione deve prevedere la creazione di un'area pavimentata;
31. I valori di emissione dell'attività di betonaggio devono essere mantenuti entro i limiti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., e secondo quanto previsto dall'allegato I e dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs 152/2006;
32. Attenersi ai criteri di valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, a quelli di cui all'allegato VI alla parte V del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii., dove sono compresi i metodi analitici, pubblicati anche nel D.M. 25/08/2000;
33. I punti di emissione devono essere provvisti di idonei punti di prelievo e devono riportare una sigla identificativa e nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169:2001 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche e delle norme vigenti UNI, e laddove le norme tecniche non fossero attuabili, si potranno applicare altre opzioni (opportunamente documentate) concordate con l'ARPA;
34. Deve essere definita un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi;
35. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal gestore dell'impianto ed opportunamente registrate;
36. Garantire condizioni di sicurezza al personale preposto alle attività di controllo, osservando i requisiti specificati al punto 6.2 della Norma Uni 10169:2001;
37. Le rilevazioni volte a caratterizzazione e determinazione degli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse;
38. La ditta realizzi adeguata pavimentazione dei piazzali e dei percorsi interni ed al contempo provveda alla pulizia con cadenza giornaliera degli stessi;
39. Per quanto attiene specificatamente ai rifiuti, a pag.42 del PMC, si asserisce che i rifiuti di cui ai codici CER 19 08 11, 19 0813,19 09 02 e 19 09 09 (fanghi) giungono in impianto in condizioni tali (stato solido filtro-pressato) da non produrre percolato e/o fenomeni di percolazione. Tuttavia, per una maggiore cautela, è opportuno che tali aree, come tutte le aree che trattino rifiuti pericolosi, siano adeguatamente impermeabilizzate;
40. Ai fini di escludere che le attività realizzate possano nel tempo influire negativamente sulla qualità delle acque di falda, al momento presenti a profondità di circa 50 mt dal p.c., la ditta deve individuare un pozzo a monte ed uno a valle, dello stabilimento lungo la linea di deflusso della



- falda per la verifica della qualità delle acque attraverso la ricerca di parametri, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., prevedendo il relativo piano di montaggio;
41. Prima che si proceda al convogliamento delle acque di troppo pieno presso il canale esistente in cemento armato per lo scarico nell'impluvio naturale, si dovrà procedere alla analisi sulla presenza di eventuali inquinanti;
 42. Siano eseguiti, con cadenza non superiore a 5 anni, specifici controlli relativi alla presenza di eventuali inquinanti nel suolo;
 43. Il Tecnico Responsabile dell'impianto dovrà possedere idoneo titolo di studio e riconosciuta e verificabile esperienza nella gestione di impianti similari;
 44. Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero, fatti salvi la miscelazione e l'accorpamento con altri materiali (non rifiuti) finalizzate al miglioramento delle caratteristiche meccaniche (resistenza, rottura e compressione) dei prodotti ottenuti dal recupero ed all'ottenimento di caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero devono essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di identità per questo riutilizzo;
 45. I soggetti cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dovranno essere individuati in fase di progetto esecutivo e comunque preliminarmente alla messa in esercizio dell'impianto in oggetto. Di questi soggetti dovranno essere acquisite apposite dichiarazioni riguardanti tra l'altro la disponibilità a ricevere i rifiuti e la qualità di rifiuti trattabili.
 46. I rifiuti prodotti dalle operazioni previste in progetto devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle qualità in deposito;
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
 - allorché il quantitativo di rifiuti non speri il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 47. Le aree di stoccaggio delle materie prime, ivi compresi serbatoi e container, devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le qualità, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità, nonché le norme di comportamento per la manipolazione e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
 48. Qualora la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati in idonei contenitori, sino a quando gli interventi di ripartizione non siano stati completati.
 49. Ogni partita di rifiuto in ingresso dovrà essere registrato riportando la codifica della baia in cui verrà collocata;
 50. Il gestore provvederà ad adempiere gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs 152/06 e a darne comunicazione anche alla ST di Ragusa ARPA Sicilia, nei medesimi tempi;
 51. Il gestore provvederà a effettuare l'attività di autocontrollo alle emissioni inquinanti e di verifica di sistemi e impianti, secondo tempi e modalità riportate nel piano di Monitoraggio e controllo. Pertanto trasmetterà all'Autorità Competente, alla ST di Ragusa ARPA Sicilia e ad eventuali altri Organi accertatori individuati dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, con anticipo di almeno giorni 15, il calendario delle attività di autocontrollo, con il dettaglio delle matrici ambientali e i punti di emissione oggetto del monitoraggio. Il calendario di massima delle attività di autocontrollo annuali dovrà essere comunicato, agli stessi Organi, all'inizio di ciascun anno solare;
 52. Nel caso di violazioni delle condizioni dell'autorizzazione e di inconvenienti o incidenti che influiscono in modo significativo sull'ambiente, il gestore provvederà a darne immediata comunicazione agli organi indicati dall'art. 29 decies del D.Lgs 152/06. Provvederà inoltre, per eventi relativi alle emissioni in atmosfera, ad adottare le modalità previste dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs 152/06, fermo restando eventuali altri obblighi di comunicazione previsti dalla vigente normativa. Le comunicazioni dovranno contenere le informazioni inerenti le azioni intraprese nell'immediato e quelle da adottare per la minimizzazione degli impatti. Il PMC deve essere pertanto integrato con tali modalità operative;



53. In riferimento al punto 4 del Provvedimento di verifica di assoggettabilità ex art. 20 del D.Lgs 152/06, rilasciato dall'Assessorato Territorio e Ambiente Servizio I V.A.S. e V.I.A. con prot. n.45989 del 9/10/2014, nel caso in cui, a seguito di attività di monitoraggio eseguita sulle materie prime seconde, ottenute dal processo di recupero dei rifiuti, si riscontrasse il superamento dei limiti di legge, il gestore dovrà darne immediata comunicazione agli organi indicati dall'art. 29 decies del D.Lgs 152/06 e alla ST di Ragusa Arpa Sicilia e dovrà individuare delle idonee misure di mitigazione e trasmettere apposita relazione illustrativa sia alla ST di Ragusa Arpa Sicilia.
- Le materie prime non conformi continuano pienamente a rientrare nel campo di applicazione della vigente disciplina sui rifiuti con il conseguente obbligo del formulario di identificazione per il loro trasporto e del conferimento a soggetti autorizzati ai sensi del predetto D.lgs. n. 152/2006
54. Il test di cessione deve essere effettuato su un campione che abbia la stessa forma fisica e caratteristiche chimiche del prodotto di cui si prevede l'impiego o la commercializzazione e deve essere rappresentativo della totalità del materiale da esaminare;
55. Il test di cessione, eseguito secondo la metodologia prevista dall'allegato 3 al D.M. 5/2/98 deve essere certificato da professionisti abilitati in tal senso ed effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di recupero o quando viene meno il carattere di rappresentatività (medesime caratteristiche di provenienza e di qualità del rifiuto e di omogeneità di miscelazione con la materia prima) del campione stesso;
56. Le analisi effettuate sui prodotti ottenuti, oltre a dover garantire che i componenti eluiti dai campioni rispettino le concentrazioni limite di cui alla Tabella dell'allegato 3 al D.M. 5/2/98 (ove prescritto dalle specifiche operazioni di recupero previsti dai Paragrafi del citato D.M. 5/2/98), devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche anche di resistenza e rottura a compressione, conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate, senza presentare caratteristiche di pericolosità superiori a quelle dei prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
57. I prodotti che non dovessero possedere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore (CNR, UNI, ASTM etc...), continuano pienamente a rientrare nel campo di applicazione della vigente disciplina sui rifiuti con il conseguente obbligo del formulario di identificazione per il loro trasporto e del conferimento a soggetti autorizzati ai sensi del predetto D. lgs. n. 22/97;
58. Il gestore provvederà a trasmettere agli organi di cui al punto 2, con frequenza annuale, un report dei dati analitici e gestionali dell'impianto corredato di elaborazioni statistiche dei dati che evidenzino l'andamento temporale dei tenori di inquinanti emessi dagli impianti e le variazioni rispetto agli anni precedenti. Il report deve essere inviato a cura del gestore dell'impianto e deve contenere i dati di monitoraggio e gestione aggiornati al bimestre precedente la trasmissione. Al report dovranno essere allegati i rapporti di prova delle analisi effettuate sulle acque meteoriche che recapitano presso il pozzetto fiscale;
59. I rapporti di prova relativi all'attività di autocontrollo eseguito sulle emissioni in atmosfera dovranno essere trasmessi entro giorni 60 dalla loro effettuazione, in analogia a quanto disposto, con prot. n. 61040 del 26/09/2011, dal competente Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, UOB S.2.3 per gli impianti di emissione in atmosfera autorizzati ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs 152/06;
60. I rapporti di prova dei controlli analitici dovranno contenere le informazioni relative a data e ora delle esecuzioni analitiche, modalità di prelievo, punto di prelievo (coordinate geografiche).
61. Le attività di autocontrollo previste dal PMC dovranno essere svolte con gli impianti a pieno regime.
62. Il gestore, prima di dare attuazione all'autorizzazione integrata ambientale, provvederà a trasmettere all'Autorità Competente, ad ARPA ST di Ragusa ed ad eventuali organi accertatori, la versione aggiornata del Piano di monitoraggio e controllo, adeguata alle condizioni e prescrizioni dettate da altri Enti e dal decreto autorizzativo e che dovrà essere preliminarmente sottoposta all'esame e approvazione di questa ST. Il PMC dovrà inoltre riportare le coordinate geografiche di tutti i punti di campionamento delle emissioni inquinanti.
63. Il paragrafo relativo agli indicatori di performance del PMC, deve contemplare le voci quantità rifiuti pericolosi trattati/prodotto finito" e "quantità rifiuti non pericolosi trattati/prodotto finito".
64. Suolo. Il PMC, in ottemperanza all'art. 29 sexies comma 6 bis del D.lgs 152/06, deve prevedere il monitoraggio del suolo in almeno 2 punti rappresentativi dello stabilimento riferibili alle fasi di lavorazione a maggiore impatto. Il monitoraggio dovrà essere eseguito con frequenza decennale.

65. Attività di controllo programmata. Per quanto attiene le attività a carico dell'Ente preposto ai controlli, considerata la tipologia dell'impianto, si forniscono le seguenti indicazioni, fatte salve le diverse determinazioni derivanti dalla programmazione regionale effettuata dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.e.ii.

- i) verifiche documentali e gestionali con frequenza biennale
- ii) verifiche sulle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse con frequenza biennale.

Art. 6

I rifiuti, in codice a sei cifre, e le operazioni consentite, che possono essere ammessi in impianto, sono i seguenti:

Codici C.E.R.	RIFIUTI PERICOLOSI	Operazioni di recupero di cui all'Allegato C del D.Lvo 152/2006 e s.m.i
01 03 07*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	R13 R5
01 04 07*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	R13 R5
10 01 04*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	R13 R5
10 01 14*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
10 01 16*	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
10 01 20*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
10 02 07*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
10 02 13*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
10 04 01*	Scorie della produzione primaria e secondaria	R13 R5
10 12 09*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
12 01 16*	Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	R13 R5
16 11 01*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
16 11 05*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
17 01 06*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
17 03 01*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	R13 R5
17 05 03*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
17 08 01*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	R13 R5
17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	R13 R5
19 01 11*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
19 01 13*	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
19 03 04*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi parzialmente stabilizzati	R13 R5
19 03 06*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi solidificati	R13 R5
19 08 11*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
19 08 13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	R13 R5
19 13 01*	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti sostanze pericolose	R13 R5
Potenzialità annua totale		31.500 t/a

Codici C.E.R.	RIFIUTI NON PERICOLOSI	Operazioni di recupero di cui all'Allegato C del D.Lvo 152/2006 e s.m.i.
01 01 02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	R13 R5
01 03 08	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010307	R13 R5
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 R5
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 R5
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 R5
02 04 01	Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	R13 R5
02 04 02	Carbonato di calcio fuori specifica	R13 R5
08 02 01	Polveri di scarto di rivestimenti	R13 R5
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	R13 R5
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	R13 R5
10 01 05	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	R13 R5
10 01 07	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	R13 R5
10 01 15	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114	R13 R5
10 01 17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	R13 R5
10 01 21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	R13 R5
10 08 09	Altre scorie	R13 R5
10 09 03	Scorie di fusione	R13 R5
10 09 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	R13 R5
10 09 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	R13 R5
10 10 03	Scorie di fusione	R13 R5
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R13 R5
10 12 06	Stampi di scarto	R13 R5
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R13 R5
10 12 10	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209	R13 R5
10 13 04	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	R13 R5
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 R5
15 01 07	Imballaggi in vetro	R13 R5
16 01 20	Vetro	R13 R5
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101	R13 R5
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103	R13 R5
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	R13 R5
17 01 01	Cemento	R13 R5
17 01 02	Mattoni	R13 R5
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R13 R5
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R13 R5
17 02 02	Vetro	R13 R5
17 03 02	Miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13 R5

17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13 R5
17 05 06	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505	R13 R5
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R13 R5
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13 R5
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13 R5
19 01 12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111	R13 R5
19 01 14	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113	R13 R5
19 03 05	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304	R13 R5
19 03 07	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306	R13 R5
19 08 01	Vaglio	R13 R5
19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	R13 R5
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	R13 R5
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	R13 R5
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	R13 R5
19 09 03	Fanghi prodotti dai processi di de carbonatazione	R13 R5
19 12 05	Vetro	R13 R5
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi da quelli di cui alla voce 191301	R13 R5
20 01 02	Vetro	R13 R5
Potenzialità annua totale		60.000 t/a

Art. 7

Il Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà produrre le garanzie fideiussorie previste dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà inoltre produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie fideiussorie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 e all'articolo 14 del Dlgs 36/2003 sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m) dello stesso Dlgs e devono essere rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
- Nominativo del responsabile tecnico degli impianti, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;
- Nominativo del Responsabile del Piano di Sorveglianza e Controllo e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Art. 8

Il gestore IPPC è obbligato al rispetto delle condizioni di cui alla presente autorizzazione nonché degli obblighi e condizioni di cui agli articoli parte II – titolo III del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

In caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, l'Autorità competente procederà ai sensi dell'art. 29 decies, comma 9 del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29 octies comma 4 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii..

Sono fatte salve le competenze di altri Enti od Organi in materia edilizia ed ai fini della esecutività delle opere.

Art. 9

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione ed il Commissario delegato Gestore IPPC, già sottoscritto da quest'ultimo e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

Art. 10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 11

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

Art. 12

Ai sensi dell'Art. 29-decies, comma 3, del Dlgs 152/06, l'ARPA, accerta il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, ed effettua i controlli a carico del gestore e che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione. Il Dipartimento A.R.P.A. ST di Ragusa, e la Provincia Regionale di Ragusa (oggi Libero Consorzio comunale di Ragusa) e effettueranno le previste attività di controllo e vigilanza, con oneri in capo al gestore IPPC.

Art. 13

Il presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Art. 14

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che al Gestore IPPC, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto. Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Chiaramonte Gulfi, Libero Consorzio comunale di Ragusa, A.R.P.A. Sicilia (catasto rifiuti) A.R.P.A. ST di Ragusa, Prefettura di Ragusa, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A., Dipartimento Regionale Ambiente Servizio 2 Tutela dall'Inquinamento Atmosferico e Servizio 5 di questo Dipartimento.

Palermo, li 29 MAR 2016

Il Dirigente U.O. 3
(Dott. Marcello vento)




Il Dirigente
Servizio 7 - Autorizzazioni
(Dott. Antonio Parella)

